

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 82 def.

Bruxelles, 14 marzo 1991

**Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica federale di Germania
ad applicare una misura di deroga all'articolo 2, paragrafo 1
della sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della diciottesima direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 ⁽¹⁾ a partire dal 1° gennaio 1991 la Repubblica federale di Germania era tenuta ad abolire l'esenzione fiscale per la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle che hanno concesso i crediti.

Con lettera ricevuta dal Segretariato generale della Commissione il 19 dicembre 1990 il governo della Repubblica federale ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura derogatoria, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾, intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'imposta.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta del governo tedesco con lettera del 18 gennaio 1991.

La misura chiesta dalla Repubblica federale consiste nel mantenimento dell'esenzione fiscale per la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle che hanno concesso i crediti.

(1) GU L 226 del 3.8.1989.

(2) GU L 145 del 13.6.1977.

A sostegno della sua richiesta il governo federale adduce che solo al prezzo di notevoli difficoltà le imprese interessate e l'amministrazione fiscale potrebbero procedere rispettivamente alla determinazione delle operazioni imponibili e delle relative imposte a monte detraibili e alla loro verifica. Poiché in molti casi si tratta di importi modesti, il maggior gettito fiscale non giustificherebbe le spese da sostenere per modificare il sistema di calcolo.

Il governo federale sottolinea che la deroga avrebbe solo effetti limitati sul gettito dell'IVA, come la Commissione ha già riconosciuto di recente in relazione alle risorse proprie IVA nell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione del 23 marzo 1990 (3).

La Commissione ritiene che la misura in questione, che deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della sesta direttiva, in combinato disposto con l'articolo 13, punto B(d) (1) e (2), sia intesa a semplificare la procedura per l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 27 della direttiva medesima.

La Commissione considera pertanto che la Repubblica federale di Germania possa essere autorizzata ad applicare la misura particolare progettata. La Commissione ritiene tuttavia che la deroga debba venire autorizzata solo fino al 31 dicembre 1995 e che prima della sua scadenza la Repubblica federale di Germania debba adoprarsi per superare le difficoltà di ordine pratico che la giustificano.

(3) GU L 99, pag. 28.

**Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica federale di Germania
ad applicare una misura di deroga all'articolo 2, paragrafo 1
della sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari**

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla diciottesima direttiva del Consiglio 89/465/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la diciottesima direttiva 89/465/CEE abolisce, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1991, la deroga transitoria di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della sesta direttiva 77/388/CEE in combinato disposto con il punto 13 dell'allegato F della direttiva medesima, che consentiva agli Stati membri di continuare ad esentare la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti;

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(2) GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21.

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva medesima allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera ricevuta dalla Commissione in data 19 dicembre 1990 la Repubblica federale di Germania ha chiesto di essere autorizzata a mantenere l'esenzione fiscale per la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da persone o da organismi diversi da quelli che hanno concesso i crediti; che tale misura costituisce una deroga all'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, punto B (d) (1) e (2) della sesta direttiva 77/388/CEE, in base al quale la prestazione di tali servizi effettuata a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale è soggetta all'IVA;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Repubblica federale di Germania in data 18 gennaio 1991;

considerando che l'assoggettare ad imposta i servizi in questione comporterebbe notevoli difficoltà di ordine tecnico per le imprese interessate e per l'amministrazione fiscale in occasione rispettivamente della determinazione delle operazioni imponibili e delle imposte a monte detraibili ad esse afferenti, nonché della verifica delle medesime;

considerando che l'autorizzazione richiesta può essere concessa a determinate condizioni;

considerando che la deroga è solo temporanea, affinché la Commissione possa valutare gli effetti dell'autorizzazione concessa mediante la presente decisione dopo un determinato periodo di applicazione; che prima della scadenza della presente autorizzazione la Repubblica federale di Germania si adoprerà per superare le difficoltà pratiche che hanno reso necessaria la presente deroga;

considerando che la presente deroga inciderà in modo trascurabile sulle risorse proprie della Comunità risultanti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, punto B (d) (1) e (2) della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad esentare dall'IVA fino al 31 dicembre 1995 la prestazione dei servizi di gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da persone o da organismi diversi da quelli che hanno concesso i crediti.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(91) 82 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-91-109-IT-C
ISBN 92-77-70370-9

PREZZO DI VENDITA

fino a 30 pagine: 3,50 ECU

ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo